

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZI/LAVORI

Esaminiamo un passaggio di rilevante importanza nell'ambito della procedura amministrativo-contabile di spesa, per come è delineata dalla normativa emanata in materia di gestione finanziario-contabile delle istituzioni contenuta negli artt. 15 e ss del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni", emanato ai sensi dell'art. 1 c. 143 della L. 13 luglio 2015 n. 107.

Per tutte le PA, l'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" detta la disciplina generale sul collaudo e sulle verifiche di conformità. In particolare, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La norma sancisce che la suddetta verifica sia di competenza del Responsabile unico del procedimento (c.d. RUP).

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. La normativa permette alle stazioni appaltanti, per i contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per le forniture e servizi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, di sostituire il certificato di collaudo o di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, quale strumento di semplificazione amministrativa.

L'art. 16 del D.I. 129/2018 stabilisce che la liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal DSGA, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

A seguire, l'art. 17, c. 2, precisa che nell'ambito della fase di pagamento, ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale: nel caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.

LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ. Dalla normativa si evince la competenza del DSGA circa l'attestazione, mediante apposita certificazione della regolare esecuzione della fornitura, dei servizi o dei lavori oggetto della procedura ad evidenza pubblica, a conclusione della prestazione eseguita dall'operatore economico aggiudicatario. Ai fini dell'emissione del relativo certificato, il RUP dovrà verificare:

- La conformità alle previsioni contrattuali pattuite;
- La corrispondenza in termini quantitativi e qualitativi;
- L'assenza di vizi e difetti manifesti che rendano inservibile all'uso previsto la fornitura e/o il servizio.

Il certificato va infine firmato digitalmente e conservato agli atti della scuola.

Il passaggio in questione è condizione necessaria per procedere al pagamento della relativa fattura.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CERTIFICATO. Il certificato di regolarità dovrà riportare i seguenti dati essenziali:

- Codice Identificativo Gara (CIG);

- CUP, ove necessario;
- Codice identificativo del progetto (come nel caso dei PON);
- Estremi del contratto/lettera d'ordine, sulla base della quale è stata svolta la fornitura o l'esecuzione del servizio o del lavoro;
- Dati dell'operatore economico;
- Data e numero di protocollo.